



# COMUNE DI CENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO )
COMUNE CAPOFILA : COMUNE DI CENTO
Sede: Vicolo Sant'Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

Procedura aperta telematica (art. 60 d.lgs. n. 50/2016) per APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI relativi alla realizzazione del "Nuovo nido a Cento FE nella frazione di Alberone" (selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021) in conformità ai CAM e al principio DNSH.

CIG: 97304372A2 CUP: F31B22000570006

**DISCIPLINARE DI GARA** 

#### **PREMESSE**

Con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 17 marzo 2023 è stato approvato il progetto definitivo per l'appalto e con Determinazione a contrarre (ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016)rettificata da determinazione n. 282 del 20/03/2023, rettificata con determina n. 290 del 22/03/2023 del Dirigente del Settore III – LLPP n. 282 del 20 marzo 2023 è stata indetta la presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo degli articoli 40, comma 2 e 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito anche d.lgs. n. 50/2016) – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna informatico – SATER (di seguito individutao anche come SATER o come Piattaforma Telematica o come Piattaforma) accessibile all'indirizzo <a href="https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\_ic/">https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\_ic/</a> previa registrazione.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, interamente disponibile nella Piattaforma.

Alla prima seduta di gara (e alle successive sedute) ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto tramite propria infrastruttura informatica alla Piattaforma SATER, previa registrazione.

A tal fine, si rinvia ai successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara e alle Guide operative per gli Operatori Economici, disponibili al link: <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide</a> operatori economici

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione delle regole tecniche della Piattaforma SATER contenute in tali manuali, come meglio precisato nel successivo paragrafo 1.

Si avvisa che la modalità di "seduta virtuale" della presente procedura **esclude** la possibilità della partecipazione in presenza.

### Procedura con utilizzo del FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Ai sensi dell'art. 81 del D.lqs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti



Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP (ora A.N.AC.) n. 464 di data 27 luglio 2022, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale ANAC (servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PassOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della citata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato sulla Piattaforma come "Allegato amministrativo". Tutte le informazioni relative e l'accesso al sistema gestito dall'Anac sono acquisibili a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle disposizioni specifiche in materia di appalti finanziati con risorse PNRR stabilite dagli articli 47 e 49 del d.l. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2021), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, da svolgersi mediante gara telematica, con le modalità di seguito indicate.

Le opere previste da questo progetto sono cofinanziate dall'Unione europea – NextGenerationEU, con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli investimenti complementari). Il presente Disciplinare è integrato con le specifiche disposizioni richieste dai citati Piani, secondo le prescrizioni dettate del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure").

L'affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 59, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 50/2016 (appalto integrato). L'amministrazione contraente ha stabilito di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, tenuto conto della sospensione disposta dalla L. 14/06/2019 n. 55 fino al 30 giugno 2023 dell'art. 59 comma 1 quarto periodo. Il ricorso all'appalto integrato, riducendo i tempi di realizzazione dell'opera rispetto all'affidamento separato di lavori e progettazione, consentirà di rispettare i target e le milestone previste dal PNRR e dall'accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "Realizzazione nuovo nido a Cento FE nella frazione di Alberone" stipulato tra Ministero e Comune. Pertanto, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Cento (FE).

Codice NUTS: ITH56
CUP: F31B22000570006

CIG: 97304372A2

CUI L81000520387201900020 - Anno di inserimento dell'intervento nella programmazione: 2022.

**Stazione Appaltante**: Centrale Unica di Committenza – Vicolo S.Agostino 6/A – 44042 Cento (FE) – Italia

Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell'art 5 della I.241/90 nominata con atto prot. 64151 del. 14/11/2022.: Dott.ssa Elisabetta Roccato

Tel. (+39) 051 6843230/248/250

Posta elettronica certificata: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Posta elettronica ordinaria: <a href="mailto:cuc@comune.cento.fe.it">cuc@comune.cento.fe.it</a> Indirizzo Internet (URL): <a href="http://www.comune.cento.fe.it/">http://www.comune.cento.fe.it/</a>



Committente: Comune di Cento (Fe) – Servizio L.L.P.P.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016: Arch. Beatrice Contri,

Dirigente del Settore III -LLPP

Tel. (+39) 051 6543271 – Posta elettronica: <u>contri.b@comune.cento</u>.fe.it. Posta elettronica certificata: <u>comune.cento@cert.comune.cento.fe.it</u>

Posta elettronica ordinaria: <a href="mailto:llpp@comune.cento.fe.it">llpp@comune.cento.fe.it</a> Indirizzo Internet (URL): <a href="http://www.comune.cento.fe.it/">http://www.comune.cento.fe.it/</a>

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti:
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone proprio tempestiva comunicazione sito istituzionale alla sequente pagina: sul https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_bandi\_lista.wp?

## \_csrf=1GAPRGPXMMBIKZ5GT1UFIQ08O8NOZFGM

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico



e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide</a>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

#### 1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005.
- n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### 1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center come da riferimenti riportati al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



## 2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documenti relativi alla procedura di gara:
- 1.1. Bando di gara (versione per pubblicazione sintetica su GURI);
- 1.2. Disciplinare di gara;
- 1.3. Prospetto dettagliato calcolo compenso per servizi di progettazione (Allegato A al Disciplinare);
- 1.4.A. Domanda/Istanza di partecipazione (Allegato 1/A al Disciplinare);
- 1.4.B. Modello dichiarazioni aggregazioni -RTI (Allegato 1/B al Disciplinare);
- 1.4.C. Modello dichiarazione di avvalimento (Allegato 1/C al Disciplinare);
- 1.5. Dichiarazioni integrative (Allegato 2 al Disciplinare);
- 1.6. Dichiarazioni integrative specifiche PNRR (Allegato 3 al Disciplinare);
- 1.7. Dichiarazioni specifiche PNRR-assenza conflitto interessi (Allegato 4/1 al Disciplinare);
- 1.8. Dichiarazioni specifiche PNRR-attestazione rispetto principio DNSH (Allegato 4/2 al Disciplinare);
- 1.9. Dichiarazioni specifiche PNRR-attestazione rispetto ulteriori principi (Allegato 4/3 al Disciplinare);
- 1.10. Dichiarazioni specifiche PNRR-attestazione identificazione titolare effettivo (Allegato 4/4 al Disciplinare);
- 1.11. Dichiarazioni specifiche del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi CAM (Allegato 5 al Disciplinare);
- 1.12 DGUE compilabile;
- 1.13. Modello F23 per assolvimento imposta di bollo;
- 1.14. Schema per offerta tecnico-qualitativa (Allegato 6 al Disciplinare);
- 1.15. Schema per offerta economica, con distinzione prezzi servizi progettazione e lavori (Allegato 7 al Disciplinare).
- 1.16 Valutazione economica dell'offerta tecnica (Allegato 8 al Disciplinare),
- 1.17 Relazione giustificativa dell'offerta (Allegato 9 al Disciplinare),
- 1.18 Modello dei requisiti semplificati (Allegato 10)
- 2) Documenti tecnici e progettuali relativi all'appalto, accessibile gratuitamente al seguente link: <a href="https://ssi.comune.cento.fe.it/files/Nuovo%20nido%20Alberone/">https://ssi.comune.cento.fe.it/files/Nuovo%20nido%20Alberone/</a>, costituita dai seguenti documenti:
- 2.1.) Elaborati progettuali grafici del Progetto Definitivo;
- 2.2.) Relazione generale al Progetto Definitivo;
- 2.3.) Capitolato Speciale di Appalto:
- 2.4.) Scheda tecnica Principio DNSH per costruzione nuovi edifici;
- 2.5.) Scheda mitigazione cambiamenti climatici Misura PNRR;
- 2.6. Schema di Contratto.
- 3) Documenti specificativi degli obblighi per il Comune di Cento quale soggetto attuatore conseguenti al finanziamento dell'appalto con risorse PNRR:
- 3.1.) Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cento relativamente al finanziamento PNRR (26.10.2022);
- 3.2.) Addendum all'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cento relativamente al finanziamento PNRR (10.01.2023).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <a href="https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_bandi\_lista.wp?">https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_bandi\_lista.wp?</a>

<u>csrf=1GAPRGPXMMBIKZ5GT1UFIQ08O8NOZFGM</u> e sulla Piattaforma SATER all'indirizzo <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.</a>

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad <u>avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a</u> <u>Sistema</u>. La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Il progetto prevede l'applicazione di criteri ambientali minimi (CAM)



Il progetto è stato validato dal RUP in data 13/03/2023 prot. 14585 ed approvato con determina dirigenziale n°254 del 13/03/2023.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore della Piattaforma SATER - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/nno pubblicato/i sul sito internet del Comune di Cento.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare **costantemente** tale sito.

#### 2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12.00 del 13 aprile 2023** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro le ore 18.00 del 19 Aprile 2023**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER accedendo al link <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-bandi-altri-bandi-altri-enti-bandi-altri-bandi-altri-en

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

#### 1.3 Rettifiche

Eventuali rettifiche al Disciplinare di gara, proroghe dei termini e informazioni complementari, saranno pubblicate con le stesse modalità e tempistiche dei chiarimenti.

La Stazione Appaltante e il Committente non potranno essere considerati responsabili della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di:

- clausole/condizioni contenute nella lettera d'invito e negli altri documenti complementari;
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari; che siano inviate al concorrente.

## 2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l' appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS. Se l'operatore economico non



è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO - IMPORTO LAVORI - IMPORTO PROGETTAZIONE

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari alla realizzazione del nuovo asilo nido a Cento (FE) nella frazione di Alberone, come definito nel progetto definitivo approvato con delibera di GC n°29/2023 e secondo gli elementi di specificazione contenuti negli elaborati tecnici e grafici allegati al presente disciplinare di gara.

Sono comprese nell'appalto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, impianti e quanto altro necessario per la piena funzionalità delle strutture, in base all'uso cui sono destinate. Il lavoro dovrà essere completamente compiuto rispettando le indicazioni date nel progetto e nel Capitolato Speciale di Appalto, nonchè osservando le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a gara come integrato dall'offerta tecnica.

L'appalto è costituito da un **unico lotto**, poiché si tratta di opera compiutamente unitaria e non frazionabile, dovendo procedere alla contestuale realizzazione di tutte le opere strutturali ed impiantistiche, tra di loro interconnesse, e rispondenti unitariamente ad un'unica finalità, quale l'ottenimento della sicurezza strutturale e funzionale di un corpo di fabbrica unitario.

L'intervento è finanziato interamente con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

La progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dovranno pertanto essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle norme PNRR e DSNH (puntualmente indicate nel Capitolato speciale d'appalto), senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta o possa avanzare pretese economiche.

Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.

L'importo complessivo posto a base di gara è definito come segue:

n.	Descrizione	CPV	P (prevalente) S (secondaria)	lmporto (al netto di IVA)
1	OG 1 Opere edili	45214210-5	Р	584.783,86 €.
2	OG 11 Impianti tecnologici.	Lavori di costruzione di	S	187.828,34€.
3	OS 32 Opere strutturali in legno	scuole per l'infanzia	S	142.387,80 €.
Totale importo lavori (senza oneri di sicure			zza)	€. 915.000,00
4	Progettazione esecutiva	71221000 – 3 Servizi di progettazione di edifici	S	€. 35.218,51



Importo totale a base di gara (esclusi oneri di sicurezza)	€. 950.218,51
Oneri della sicurezza (relativi ai lavori)	€. 15.000,00
Importo totale a base di gara (inclusi oneri della sicurezza)	€. 965.218,51

Il compenso della progettazione esecutiva è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante.

Il compenso della progettazione esecutiva è da intendersi comprensivo di spese e oneri accessori (escluso CNPAIA e IVA).

#### 3.1. SPECIFICAZIONI RELATIVE AI LAVORI

L'importo complessivo dei <u>lavori</u> ammonta ad **euro 930.000,00** di cui **euro 15.000,00** per oneri di sicurezza **suddiviso come di seguito**:

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 241.111,65** secondo quanto indicato nel Capitolato speciale (art. 2, comma 3).

#### Classificazione dei lavori:

<u>Per i lavori</u> indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Operatore Economico per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara e disciplinata dal Codice dei contratti e dalla norma vigente

#### A) CATEGORIA PREVALENTE LAVORI

Cat. SOA	Classe	Importo in Euro	Qualificazion e obbligatoria (SI/NO)	% sul totale importo lavori	Quota subappaltabile
OG1	III	<b>594.370,48</b> (di cui 9.586,62 oneri	SI	63,91	SI

Si precisa che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49 della L. 108/2021.

#### B) CATEGORIE SCORPORABILI LAVORI SIOS > 10% (art. 89 c. 11, D.Lqs. 50/2016)

Cat. SOA	Classe	Importo in Euro	Qualificazion e obbligatoria (SI/NO)	% sul totale importo lavori	Quota subappaltabile
<b>OS32</b>	I	144.722,03	` SI <sup>′</sup>	15,56	SI
		(di cui 2.334,23 oneri		•	Ai sensi dell'art. 89
		per sicurezza)			comma 11 del



					NON E' AMMESSO
					L'AVVALIMENTO
OG11	I	190.907,83	SI	20,53	SI
		(di cui 3.079,16 oneri			Ai sensi dell'art. 89
		per sicurezza)			comma 11 del
					codice dei contratti
					NON E' AMMESSO
					L'AVVALIMENTO

codice dei contratti

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alle categorie SIOS OG11 e OS32, non è ammesso l'avvalimento.

## 3.2. SPECIFICAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE.

## C) CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

IA.0

IMPIANTI

C	ategoria d'Opera	Codice ID	Opere I	mporto opera per categoria	Grado d	di complessità "G"
IMP	EDILIZIA STRUTTURE IANTI MECCANIO IANTI MECCANIO PIANTI ELETTRIC	CI IA.0	4 )1 )2	510.020,69 217.150,97 20.000,00 57.866,00 109.962,67		0,95 0,90 0,75 0,85 1,15
CALCO P	LO ONORARIO					
ID	Categoria opera	COSTI Singole Categorie < <v>&gt;</v>	Parametri Base < <p>&gt;</p>	Gradi di complessità < <g>&gt;</g>	Codici prestazioni affidate < <qi>&gt;</qi>	Compensi < <cp>&gt;</cp>
E.08	EDILIZIA	510.021,00 €	8,211524%	6 0,95	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07	15.516,72€
S.04	STRUTTURE	217.151,00€	10.333229%	6 0,90	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07	8.784,76€
IA.0 1	IMPIANTI	20.000,00 €	20.411011%	0,75	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07	1.255,28 €
IA.0 2	IMPIANTI	57.866,00 €	15.446023%	6 0,85	QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05 QbIII.06	3.114,89€

109.962,67 € 12,627230%

QbIII.07

QbIII.01

6.546,91 €

1,15



QbIII.02 QbIII.03 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07

Si precisa che <u>non verranno riconosciute somme aggiuntive per "spese e oneri accessori"</u>. Pertanto il Compenso Professionale "CP" corrisponde al Corrispettivo da porre a base di gara. (Restano esclusi CNPAIA e IVA).

RIEPILOGO FASI PRESTAZIONALI TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA compresi rimborsi spese ed esclusi INARCASSA ed IVA Corrispettivi CP+S

32.218,51 €

La specificazione del metodo di calcolo e dei parametri assunti a riferimento è riportata nell'Allegato A al presente Disciplinare di gara.

La progettazione deve essere redatta nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e in particolare al Capitolato speciale d'appalto ai quali si rinvia con particolare riferimento ai principi e agli obblighi normativi DNSH e ai CAM. Quanto richiesto è a carico e cura dell'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore.

#### 3.3. SPECIFICAZIONI RELATIVE ALLE QUALIFICAZIONI

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

NON POSSONO essere eseguite direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, le lavorazioni a "qualificazione obbligatoria" di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera.

Le <u>categorie scorporabili</u> sono quelle <u>categorie di lavori non appartenenti alla categoria prevalente di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo <u>superiore a 150.000 euro</u>.</u>

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016 e dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, sono definite SIOS o categorie superspecializzate, le categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

<u>Per tutte le categorie superspecializzate (SIOS)</u> di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (per l'appalto in oggetto <u>OG11 e OS32</u>) di cui all'art. 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016, si applicano le seguenti disposizioni:

- non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016, qualora sia di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori
- <u>vige l'obbligo di qualificazione in proprio se l'Operatore Economico è in possesso della relativa categoria o mediante R.T.I.</u> (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) costituita a tale scopo con altre imprese qualificate.

La qualificazione viene dimostrata mediante:



- attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile
- attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo non inferiore al 70% dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione.

L'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 3 D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016 <u>i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 del richiamato decreto, fermi restando i requisiti di cui all'art. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti:</u>

- a) per le categorie OS 11 e OS 32 avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- b) nella categoria **OS 32**, disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria
- c) nella categoria **OG 11** possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo **OS 3** (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), **OS 28** (impianti termici e di condizionamento) e **OS 30** (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: categoria OS 3: 40%; categoria OS 28: 70%; categoria OS 30: 70%

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010, **la categoria OG11** rileva quando ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni quantitative:

OS3=>10% di (OS3+OS28+OS30),

OS28=> 25% di (OS3+OS28+OS30)

OS30=> 25% di (OS3+OS28+OS30)

In assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano le singole OS.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma per cui la categoria OG11 è stata individuata:

	categoria	importo	incidenza sul totale degli impianti	uguale o maggiore del
OS3	Impianti idrico-sanitario e simili	20.000,00 €	10,65%	=> 10%
OS28	Impianti termici e condizionamento	57.866,00 €	30,80%	=> 25%
OS30	Impianti interni elettrici e simili	109.962,67 €	58,54%	=> 25%
Totale imp	ianti riconducibili alla OG11	187.828,67 €		100,00%

L'operatore economico in possesso dei suddetti requisiti nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i seguenti lavori impiantistici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008:

- a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;
- d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;



- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di protezione antincendio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **l'appaltatore deve dimostrare il rispetto** di quanto contenuto ai capitoli:

- "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale urbanistico",
- "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici",
- "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione",
- "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere",
- 1. "3.1- Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi", dell'Allegato 1 al D.M. 23/06/2022 (CAM).

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del DPR 207/2010, sono indicate nella seguente tabella:

n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori escluso costi della sicurezza
01	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	OG1	8,678,25€
02	OPERE EDILI	OG1	479.980,62 €
03 a	STRUTTURE	OG1	74.763,17 €
03 b	STRUTTURE	OS32	142.387,80 €
04 a	IMPIANTI TECNOLOGICI	IA.01	20.000,00€
04 b	MPIANTI TECNOLOGICI	IA.02	57.865,67 €
05	IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI	IA.03	95.914,58 €
06 a	PREVENZIONE INCENDI	OG1	21.361,82 €
06 b	PREVENZIONE INCENDI	IA.03	14.048,09€
		Totale:	915.000,00€

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO - TERMINI DI ESECUZIONE OPZIONI E RINNOVI, REVISIONE PREZZI.

L'inizio della progettazione-esecutiva-avverrà contestualmente alla stipulazione del contratto d'appalto o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, contestualmente sottoscrizione del verbale per la "consegna in via d'urgenza", senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

I lavori dovranno essere avviati entro e non oltre 5 **giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo** da parte della Stazione Appaltante e comunque non oltre la data del 30 novembre 2023 al fine di rispettare i target e le milestone previste dal PNRR.

Per la definizione di tutte le modalità e le tempistiche specifiche si rinvia a quanto puntualmente indicato negli articoli 1 e 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Entro 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto d'appalto o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, dalla sottoscrizione del verbale per la "consegna in via d'urgenza", a-l'Appaltatore deve consegnare al Comune di Cento il progetto esecutivo dell'opera in appalto, comprensivo del piano di sicurezza e di coordinamento complementare al progetto esecutivo (unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari).



Il <u>tempo di esecuzione dei lavori</u> è stabilito in **238 (duecentotrentotto) giorni** naturali e consecutivi (non sono ricompresi i giorni previsti per la redazione e consegna del progetto esecutivo) decorrenti dal quinto giorno successivo (come massimo termine) alla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo. In ogni caso i lavori dovranno essere portati a termine entro e <u>non oltre la data del 31 dicembre 2025 al fine di rispettare i target e le milestone previste dal PNRR</u> e contenute nell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI sottoscritto dai rappresentanti del Comune di Cento e del Ministero dell'Istruzione in data 26 ottobre 2022 ed integrato dall'Addendum sottoscritto in data 10 gennaio 2023.

#### L'appalto non è soggetto nè a rinnovo né a proroga.

Come previsto dall' art. 41 del CSA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022 è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a determinate condizioni:

le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo (art. 29 D.L.2/2022). In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 convertito in Legge n. 25/2022

- la compensazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del richiamato articolo, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal D.L
- a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla Stazione Appaltante, l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma (trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi).;
- Il D.L. della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il D.L. verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.
- Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.;
- la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
- tali compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma su richiesta scritta e documentata. Nel caso di finanziamenti regionali o statali tale compensazione deve essere autorizzata dall'Ente che ha autorizzato il finanziamento stesso.
- al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) e dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori (paragrafo A) e che siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti o che partecipino in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ovvero che si avvalgano di progettisti qualificati (paragrafo



B), tutti da indicare all'atto dell'offerta.

I predetti requisiti sono indicati nel precedente paragrafo 3.3. e nel successivo paragrafo 7.

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 le attività di progettazione possono essere affidate ai seguenti soggetti:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi:
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

#### A. SOGGETTI AMMESSI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7.A (secondo le specificazioni riportate nel precedente paragrafo 3.3.)

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d-lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma



singola o associata. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici. possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e s.m. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m., i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) dello stesso Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

**N.B.** I riferimenti alla norma sopracitata devono essere coordinati con le corrispondenti norme derivanti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'Impresa e dell'insolvenza).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

#### **B. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**



Nel caso in cui l'impresa candidata all'esecuzione dei lavori non possieda i requisiti di cui al successivo paragrafo 7.B "REQUISITI DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA", deve partecipare alla gara con soggetti qualificati per la progettazione (uno o più soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016).

L'impresa può associarsi in raggruppamento temporaneo di imprese con i professionisti, oppure, in alternativa, avvalersi dei medesimi soggetti qualificati.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016 "detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1" dello stesso decreto.

Nota bene: Ai sensi della suddetta disposizione, il termine "avvalersi" deve essere inteso in senso generico ossia come "semplice indicazione" in sede di offerta dei professionisti incaricati della progettazione. Tale termine non deve essere confuso con l'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Definito quanto sopra, l'impresa - priva dei requisiti di partecipazione ai fini della progettazione – può alternativamente:

- 1) partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese con i soggetti qualificati per la progettazione (in questo caso i professionisti assumono la qualifica di "mandanti" all'interno del raggruppamento);
- 2) indicare i soggetti qualificati per la progettazione (in questo caso i soggetti non assumono la qualifica di "mandanti").

Si precisa che i professionisti - siano essi associati o indicati - devono:

- acquisire il **PASSOE** (selezionando in ogni caso il ruolo di "mandante in RTI");
- essere in possesso dei **REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE** indicati al successivo paragrafo 7.B.

In capo agli stessi **NON** devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (vedi paragrafo 16.2 corrispondente alla parte III del DGUE e Dichiarazione integrativa allegato 1.2.).

I <u>raggruppamenti temporanei</u> costituiti tra impresa/e candidata/e all'esecuzione dei lavori e più di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, devono prevedere, <u>a pena di esclusione</u>, la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale tale professionista può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016 un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. c), d) e g) del d.lgs. n. 50/2016, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, **PENA L'ESCLUSIONE**. Il **medesimo divieto** sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta **l'esclusione** dalla gara di entrambi i concorrenti partecipanti.

Alla procedura concorsuale non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.



Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento del servizio in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

I consorzi stabili di cui alla lett. f) dell'art. 436, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, **dovrà compilare** la parte III, lett. c) del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate (parte III, lett. c del DGUE) atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

#### 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

# N.B. Trattandosi di opera cofinanziata con fondi PNRR, si rinvia inoltre ai motivi di esclusione di cui al paragrafo 16.3.2.

In caso di lavori/servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della I. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Mezzi di prova: Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE e nella documentazione integrativa



#### 7. REQUISITI SPECIALI

#### 7.A REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CANDIDATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono quelle di seguito indicate.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

#### 7. A.1. REQUISITI DI IDONEITA'

I requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, a pena di esclusione, sono i seguenti:

- per i concorrenti se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia: l'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016;
- per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro Paese d'origine, i servizi di cui al presente capitolato, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE.

Mezzi di prova: Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 7.A.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione vengono indicate le categorie di lavori prevalenti e scorporabili, di cui si compone l'opera secondo le categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 e le classifiche considerato il beneficio del quinto nei casi previsti dall'art. 61 del DPR 207/2010, ancora in vigore.

I requisiti tecnico-economici in base alle opere che formano oggetto dell'appalto che possono essere riassunte, come da tabella, ai sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248:

Lavorazion i	Cat.	Class.	IMPORTO	Indicazioni speciali ai fini della gara		
Opere edili	OG1	III	<b>594.370,48</b> (di cui 9.586,62 oneri per sicurezza)	Prevalente	Categoria a qualifica obbligatoria. Obbligo di qualificazione in proprio. Subappaltabile (per una quota massima pari al 49%)	
Impianti	OG11	I	190.907,83	Scorporabile	S.I.O.S.	
tecnologici			di cui		Categoria a <b>qualifica</b>	



		3.079,16 oneri per sicurezza)		obbligatoria. Obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI con mandante qualificata. Avvalimento escluso. Subappaltabile interamente a ditta qualificata
Strutture in legno	DS32	144.722,03 (di cui 2.334,23 oneri per sicurezza)	Scorporabile	S.I.O.S. Categoria a qualifica obbligatoria. Obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI con mandante qualificata. Avvalimento escluso. Subappaltabile interamente a ditta qualificata
TOTALE (esclusi oneri di	i sicurezza)	€ 915.000,00		

Ai sensi dell'art. 61 c. 2 <u>la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92 comma 2. (ovvero il possesso del requisito per il 40%)</u>

Per quanto riguarda l'OS32, trattandosi dichiarazione sulla qualifica di importo < 150.000,00 € possesso dei requisiti semplificati dell'art. 90 del D.M. 207/2010, ovvero:

- 1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; );
- 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- 3) adeguata attrezzatura tecnica. .

Solo per facilitare la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti semplificati sopra citati si è predisposto un modulo allegato alla documentazione di gara, pertanto la dichiarazione deve essere resa preferibilmente seguendo il Modello dei requisiti semplificati solo per quanto riguarda i requisiti semplificati.

## È escluso il ricorso all'avvalimento per le lavorazioni OG 11 e OS 32.

L'eventuale subappalto deve essere obbligatoriamente dichiarato in sede di gara. L'offerta dovrà contenere l'eventuale indicazione delle opere che si intendono subappaltare.

Gli Operatori Economici che intendono concorrere alla gara devono tener conto, in relazione ai requisiti di qualificazione, degli elementi specificati in dettaglio nel precedente paragrafo 3.3..

Mezzi di prova: Il possesso dei sopra indicati requisiti è attestato dalle SOA e dovrà essere dichiarato



nell'apposita sezione del Modello DGUE e in caso di requisiti semplificati tramite apposita dichiarazione.

## 7.A.3. PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

### 7.A.3.1. Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## 7.A.3.2. Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 10.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### 7.A.3.3. Requisiti di qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei (sia di tipo verticale, orizzontale o misto), le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti e i G.E.I.E., i requisiti di qualificazione devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dall'aggregazione di imprese di rete, dal consorzio ordinario o dal G.E.I.E. nel suo complesso.

I componenti del raggruppamento temporaneo, dell'aggregazione di imprese di rete, del consorzio ordinario o del G.E.I.E. sono in ogni caso tenuti a specificare, nell'ambito del rapporto aggregativo:

- a) quale operatore economico assume il ruolo di mandataria/capogruppo e quali operatori economici assumono il ruolo di mandanti;
- b) la ripartizione delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori di ciascun operatore economico.

Il possesso delle certificazioni qualitative e ambientali deve essere assicurato da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, dell'aggregazione di imprese di rete, del consorzio ordinario o del G.E.I.E., fatta comunque salva la possibilità di ricorso all'avvalimento del requisito.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

## 7.A.3.4. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la



disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### 7.A.3.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate:
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi indicano le quote di esecuzione dei lavori in capo a ciascun partecipante (Consorzio e consorziate), PREFERIBILMENTE UTILIZZANDO I MODELLI DICHIARATIVI ALLEGATI AL PRESENTE Disciplinare di gara (Allegato 1/B).

#### 7.B REQUISITI DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019.

#### 7.B.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.

I soggetti incaricati della progettazione devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- 1) I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- 2) Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di



controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- 3) Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- c) organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva e nel modello DGUE.

### Per la comprova del requisito la stazione appaltante:

- acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti:
- acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico.

## 7.B.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Per la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b)



e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura", approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per come riepilogato nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID Opere	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI (A)	IMPORTO RICHIESTO 1 * (A)	REQUISITO
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	0.95	€. 510.020,69	€. 510.020,69	
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	0.90	€. 217.150,97	€. 217.150,97	
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0.75	€. 20.000,00	€. 20.000,00	
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0.85	€. 57.866,00	€. 57.866,00	
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	1.15	€. 109.962,67	€. 109.962,67	

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nel modello DGUE, e/o nell'Allegato 7 o altro documento del concorrente da allegare alla documentazione amministrativa.

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- a) attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente:
- b) in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti anche dal concorrente che sia in possesso dell'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

I requisiti sopra indicati non sono frazionabili per i raggruppamenti temporanei costituiti tra i progettisti.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti sopra indicati

- a) non vengono presi in considerazione gli incarichi di progettazione preliminare, né di collaudo, mentre
- b) vengono presi in considerazione eventuali partecipazioni ad un gruppo di lavoro o raggruppamento temporaneo che abbia svolto attività di progettazione definitiva e/o esecutiva; in tal caso, il progettista potrà far valere ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, un valore pari al valore complessivo dell'incarico (dimostrato esclusivamente mediante un contratto scritto) diviso il numero dei



professionisti che hanno firmato il progetto definitivo e/o esecutivo; il professionista può far valere una quota maggiore di quella risultante dalla divisione indicata nel periodo precedente, a condizione che sia in grado di dimostrarla con documenti aventi data certa (contratto firmato dal committente e/o atto costitutivo di raggruppamento temporaneo).

## 7.B.3. INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

## A) INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 7, lett a)] devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 10. Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

# B) CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE (AVVALIMENTO)

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice [paragrafo 7, lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi:

- 1) il concorrente indica un singolo operatore economico "ausiliario": in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al precedente paragrafo 10;
- 2) il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 8 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 12).

### C) CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6.

## D) INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un raggruppamento, o nel caso in cui la mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento, il sub-raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in



base alla propria tipologia.

# Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.B.2. deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.B.2. in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

## E) INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 10.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice.

#### 8. AVVALIMENTO

#### 8.1. AVVALIMENTO AI REQUISITI RICHIESTI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche



all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

#### 8.2. AVVALIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per il presente appalto non è consentito l'avvalimento per le categorie scorporabili OG11 e OS32, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa sull'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, con esplicitazione dell'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante (per la quale è utilizzabile il modello riportato nell'Allegato 1/C).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è



sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 9. SUBAPPALTO

In relazione all'esecuzione dei lavori, Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto, potrà essere presentata apposita dichiarazione indicante le parti delle prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle prestazioni/lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa con una delle seguenti modalità:

- (preferibilmente) dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo mentre gli altri soggetti mandanti potranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D) a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria"); in alternativa:
- dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

Per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva dell'opera, trova applicazione l'art. 31, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 (secondo e terzo periodo), in base al quale:

- a) l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali;
- b) il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad euro 19.304,37 corrispondente al 2% dell'importo posto a base di appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 93, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, <u>a</u> <u>rilasciare garanzia fideiussoria definitiva</u>, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applicano il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

#### La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile:
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile:
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara il possesso dei relativi requisiti, specificandolo nelle dichiarazioni integrative previste dal successivo paragrafo 16.3.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto l'obbligo di effettuare il sopralluogo.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

Il concorrente che vorrà comunque prendere visione dello stato dei luoghi potrà inoltrare richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: contri.b@comune.cento.fe.it, o al recapito telefonico: 051-6843271, riportando nominativo, recapito telefonico e indirizzo e-mail del concorrente nonchè nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

A seguito di effettuazione del sopralluogo non verrà rilasciato al concorrente alcun certificato di presa visione.

#### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per un importo di euro 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021 (le istruzioni sono contenute al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese">https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese</a>) e <a href="mailto:carrivalender-carrivale

Il codice CIG ai fini del pagamento è indicato a pagina 1 del presente Disciplinare.

In caso di mancato caricamento nella Piattaforma SATER della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

#### 13. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DELLO



#### STESSO CON RISORSE PNRR

Nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, ai quali si rinvia espressamente, sono contenute specifiche disposizioni relative agli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno chieste dalla stazione appaltante necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal PNRR.

# 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 26 Aprile 2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file.

La Piattaforma SATER accetta esclusivamente files con i sequenti formati: pdf; p7m.

Si precisa che la Piattaforma SATER <u>non accetta</u> la presentazione di offerte (né la modifica né la cancellazione) dopo la scadenza del termine e <u>non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dalla Piattaforma stessa.</u>

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre <u>l'ESCLUSIONE</u> dalla gara per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero qualsiasi altra ipotesi di classificazione non corretta della documentazione tecnica e economica, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto.

#### 14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide</a>

L'"OFFERTA" è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B Offerta tecnica;
- C Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera



esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo quanto indicato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma sopra richiamate.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata alla Piattaforma SATER una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, secondo le modalità specificate nei Manuali operativi.

A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese concorrenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre <u>deve essere in lingua italiana</u> o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la "documentazione "Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

#### 14.2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno dovrà essere sottoscritte, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al successivo paragrafo 16.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi,



l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, <u>a pena di esclusione</u>, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

#### 14.3. SEPARAZIONE TRA OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre l'ESCLUSIONE dalla gara per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero qualsiasi altra ipotesi di classificazione non corretta della documentazione tecnica e economica, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto.

#### 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016..

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione <u>non è sanabile</u> mediante soccorso istruttorio <u>ed è causa di esclusione</u> dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda, delle dichiarazioni integrative (anche PNRR) e di ulteriori dichiarazioni richieste, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e di quanto sotto specificato per quanto riguarda le dichiarazioni integrative relative al PNRR:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, di tutte le dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica è sanabile.
- (per le Imprese che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti, e quindi tenute, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.lgs. n. 198/2006 e s.m., alla redazione del rapporto sulla situazione del personale): è sanabile la mancata presentazione di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del citato Decreto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (o l'attestazione della sua contestuale

trasmissione), <u>purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione</u> dell'offerta:

- è sanabile la mancata presentazione della dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione dalla gara, l'omessa



presentazione della dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al relativo punto del paragrafo 16.3.2.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## Le richieste di soccorso istruttorio saranno inviate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER.

#### 16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale "Documentazione Amministrativa" (Busta A) contiene l'Istanza di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, prodotte preferibilmente mediante l'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella "Busta documentazione" (Busta A) la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE:
- 3) eventuale procura del sottoscrittore:
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra, ove consentito, all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 8;
- 7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 16.4.
- 8) attestazioni SOA in copia semplice e dichiarazione di copia conforme o eventuale modello per i requisiti semplificati;
- 9) Modello F24 o F23 quietanzato attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovuta sull'istanza di partecipazione (utilizzando il modello predisposto rinvenibile nella documentazione allegata).

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/quide/</a>.

## 16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

#### 16.1.1. FORMAZIONE DELLA DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'Istanza di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello riportato nell'Allegato 1/A – Domanda/istanza di partecipazione, e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni di seguito specificate.

In relazione alla presentazione della domanda di partecipazione deve essere assolta l'imposta di bollo, mediante **il modello F24 o F23, che** è allegato in fac-simile al presente disciplinare di gara completo di codice tributo e codice ufficio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Tutti i soggetti dovranno fornire i propri dati identificativi (domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC - oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice ed il ruolo ricoperto (impresa singola / mandataria / mandante).

### 16.1.2. SPECIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCORRENTE

In particolare, in caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere dichiarato:

- l'elenco delle imprese ed eventualmente dei professionisti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandanti, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita;
- (in caso di costituendo raggruppamento) l'assunzione dell'impegno a costituire il raggruppamento uniformandosi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs. 80/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- (in caso di raggruppamento già costituito) allegare copia del mandato collettivo speciale di rappresentanza
- . (eventuale, in caso di associazione temporanea tra OE e uno o più dei soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016) il nominativo del **giovane professionista** abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;

## Il concorrente dovrà altresì dichiarare che si provvederà alla progettazione definitiva ed esecutiva:

- **a)** direttamente attraverso la propria struttura, in quanto in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.B del Disciplinare di gara;
- **b) avvalendosi** di uno o più soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 fatte salve le precisazioni riportate nel paragrafo 5 lett. B);
- c) in raggruppamento temporaneo con uno uno o più soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs- n- 50/2016, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Con riferimento ai professionisti di cui al paragrafo 7.B.1, che compongono il gruppo di progettazione, il concorrente <u>indica</u> il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, l'iscrizione al relativo albo professionale e/o il possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'espletamento delle relative prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

## 16.1.3. SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

#### La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Centrale di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

#### 16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al presente Disciplinare di gara. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE può essere compilato e generato mediante la specifica funzionalità della piattaforma telematica SATER. Una volta generato, deve comunque essere sottoscritto e allegato.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE (limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.), le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 16.3.1 e le dichiarazioni integrative PNRR di cui al paragrafo 16.3.2 devono essere presentate e sottoscritte anche dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e dai soggetti individuati dal



soggetto candidato all'esecuzione dei lavori.

In relazione alla redazione del Documento di Gara Unico Europeo i concorrenti devono tenere conto delle seguenti indicazioni, relative alle varie parti del documento stesso.

## PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### PARTE II – Informazioni sull'operatore economico

Con riferimento alla **Parte II:** Informazioni sull'operatore economico: "l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)" i concorrenti attestano il possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche di importo adeguate all'importo dei lavori di relativa assunzione (comprensiva, se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, dell'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000), nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo 7.A.

Non vengono richieste al concorrente ulteriori dichiarazioni ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti a provvedere all'attenta compilazione delle parti richieste e specificate dello stesso D.G.U.E.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al Paragrafo 16.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

**In caso di ricorso al subappalto** si richiede la compilazione della Sezione D (o di una dichiarazione specifica come da allegato n. 13). Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare. Resta fermo tutto quanto puntualmente specificato al paragrafo 9.



Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

#### Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto che compila il DGUE <u>allega</u> una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c- ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice come da paragrafo 16.3.1 del presente Disciplinare;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al paragrafo 16.3.1 del presente Disciplinare;
- in relazione alla Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della Parte III del DGUE, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 4 del Codice dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e dall'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adequatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro";
- si ricorda che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

### Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.B.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.B.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.B.3 del presente disciplinare.
- d) la sezione D per dichiarare il possesso delle certificazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.



GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE" non è necessaria la compilazione in quanto il possesso dell'attestazione SOA va dichiarata nella Parte II lettera a).

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### 16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ALTRI ELEMENTI

### 16.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte digitalmente, possono essere rese utilizzando il modello riportato nell'Allegato n. 2 al presente disciplinare.

### Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, <u>sottoscritte digitalmente</u>, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

- 1) dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e speciali contenuti nel presente disciplinare;
- 2) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. In caso contrario l'operatore economico deve:
- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso indicare:
- b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
- b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati;
- 2-bis) [in caso di lavori/servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ................................ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..............;
- 3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, <u>ovvero</u> indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
- 4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 5) (eventuale) qualora intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016, dichiara:
- a) di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
- b) di essere microimpresa, piccola o media impresa.
- 6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 7) (eventuale) <u>per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo</u> di cui all'art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, <u>oppure</u> la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 <u>oppure</u> che siano stati ammessi al concordato preventivo, <u>fornisce</u>, ad
- integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) **compresa** la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- 8) (eventuale) <u>per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</u>: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio



rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC (<u>oppure</u>, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.lgs. n. 50/2016;

### (i punti seguenti sono da rendere da ciascuna Impresa candidata all'ESECUZIONE DEI LAVORI) 10) dichiara di avere:

- a) esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa,
- b) preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- c) verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori,
- d) giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- e) effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

## (i punti seguenti sono da rendere da ciascun SOGGETTO di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 sia esso associato o individuato oppure dall'Impresa candidata all'esecuzione dei lavori che provvederà alla progettazione attraverso la propria struttura)

<u>11) elenca</u> nominativamente i soggetti di cui al Paragrafo 7.B, indicando i relativi dati identificativi (come meglio specificato di seguito) e <u>il possesso in capo ai medesimi soggetti delle qualifiche professionali e dei requisiti di idoneità professionale richiesti nel medesimo paragrafo:</u>

### per i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 indica i seguenti dati identificativi:

### Per i professionisti singoli:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)

### Per i professionisti associati:

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- b) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. n. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### Per le società di professionisti:

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- c) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. n. 263/2016;
- In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### Per le società di ingegneria:

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016;
- c) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016.
- In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### Per i consorzi stabili:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico



registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

### Nel caso di raggruppamenti temporanei:

oltre a tutti i dati identificativi di cui ai punti precedenti:

- a) indica il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.
- 12) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di ritenere lo sviluppo del progetto esecutivo realizzabile per il prezzo offerto.

### 16.3.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NECESSARIE IN RAGIONE DEL FINANZIAMENTO DELL'APPALTO CON RISORSE PNRR E DELL'APPLICAZIONE DEI CAM

Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 2, 3, 3 bis, 4 e 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) secondo le specifiche previsioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio di Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" e nelle disposizioni attuative successivamente emanate.

<u>Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione</u>, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., <u>utilizzando il modello di dichiarazione integrativa PNRR di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare</u>. La dichiarazione <u>deve essere altresì integrata</u> dagli allegati nella stessa richiamati, come meglio precisato di seguito.

### La dichiarazione e tutta la documentazione descritta di seguito deve essere firmata digitalmente e caricata nella Piattaforma SATER.

Con la dichiarazione integrativa (allegato n. 3 del presente Disciplinare) e la eventuale documentazione da allegare, gli offerenti:

- 1) dichiarano il numero di dipendenti impiegati dall'offerente alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. n. 77/2021, (per le Imprese che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti, e quindi tenute, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.lgs. n. 198/2006 e s.m., alla redazione del rapporto sulla situazione del personale): devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del citato Decreto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità:

Nota bene: E' sanabile - <u>purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione dell'offerta</u> - la mancata presentazione di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del citato Decreto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (o l'attestazione della sua contestuale trasmissione);

- 3) ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021: <u>dichiarano, a pena di esclusione</u>, di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- 4) ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021: <u>dichiarano, a pena di esclusione</u>, di assumersi l'obbligo di assicurare, <u>in caso di aggiudicazione del contratto</u>, all'occupazione giovanile una quota pari al 30% e a quella femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Si impegna, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a far rispettare tale obbligo agli eventuali subappaltatori;



Nota bene: Non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione dalla gara, l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

5) (per le Imprese che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50): dichiarano di non essere incorsi nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021.

### <u>Inoltre, trattandosi di opere finanziate con fondi PNRR devono essere presentate le seguenti dichiarazioni:</u>

- a) PNRR lb (Autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse...), utilizzando preferibilmente il modello riportato nell'allegato 4/1;
- b) Allegato PNRR II (Attestazione del rispetto del principio DNSH "Do no Significant Harm"...), utilizzando preferibilmente il modello riportato nell'allegato 4/2;
- c) Allegato PNRR III (Attestazione del rispetto degli ulteriori principi...), utilizzando preferibilmente il modello riportato nell'allegato 4/3;
- d) Allegato PNRR IV (Autodichiarazione all'identificazione del titolare effettivo...), utilizzando preferibilmente il modello riportato nell'allegato 4/4;

Considerate, oltre a quanto previsto per il rispetto del principio DNSH, anche le prescrizioni contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) specificati nel Capitolato Speciale di Appalto, è richiesto che l'operatore economico fornisca la dichiarazione di rispondenza delle attività relative ai servizi di progettazione e all'esecuzione dei lavori ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, secondo le specificazioni riportate nel paragrafo 5 della Relazione generale del Progetto Definitivo.

Può utilizzare a tal fine il modello riportato nell'Allegato 5.

Nel caso di <u>imprese riunite in raggruppamento</u> tutte le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere presentati da <u>ciascuna</u> Impresa partecipante al raggruppamento e sottoscritte dal legale rappresentante di <u>ciascuna</u> Impresa raggruppata. Nel caso di <u>Consorzio</u> devono essere presentati <u>anche</u> dalla/e consorziata/e esecutrice/i. Nel caso di <u>avvalimento</u> devono essere presentati anche dall'Impresa ausiliaria.

Trattandosi di dichiarazioni relative al PNRR devono essere presentate anche <u>dai soggetti individuati</u> per la realizzazione della attività relative ai servizi di progettazione di cui l'operatore economico concorrente intenda avvalersi in base all'art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016.

# 16.4. DCHIARAZIONI SPECIFICHE E DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA O ASSOCIATA (RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETI DI IMPRESE, GEIE)

In relazione alla partecipazione alla gara in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese, GEIE) è necessaria l'allegazione, alla domanda/istanza di partecipazione, anche dei documenti di seguito specificati.

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti, ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.



Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda/Istanza di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla Domanda/Istanza medesima. Per le modalità di sottoscrizione vale quanto previsto dai precedenti paragrafi 14 e 16.1..

### 17. OFFERTA TECNICA

<u>L'offerta tecnica</u> è costituita da tutta la documentazione puntualmente descrittiva dei servizi di progettazione e delle attività di realizzazione dei lavori, rapportate ai criteri di valutazione specificati nel successivo paragrafo 19.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica (Busta B) nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide SATER consultabili al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide operatori economici.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, **a pena d'esclusione**, dai soggetti e secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 14 e 16.

L'operatore economico dovrà caricare un file unico per ogni campo dedicato, in formato .pdf e firmato digitalmente. Il limite massimo di capienza di ogni file è di 100 MB.

L'offerta dovrà essere formata da:

- a) una Relazione articolata suddivisa in capitoli, seguendo l'ordine dei sub-criteri presi considerazione nella tabella riportata nel successivo paragrafo 19.
- Il limite massimo da non superare è di 2 facciate in formato A4, per ogni sub-criterio (Massimo complessivo: 24 facciate in formato A4 di relazione, utilizzando il carattere Arial o Times Roman con dimensione del carattere minima 11, interlinea singolo.
- b) elaborati grafici, suddivisi per sub-criterio
- Il limite massimo da non superare è di 1 facciata in formato A3 (o in alternativa 2 facciate in formato A4, a scelta del concorrente) per ogni sub-criterio (Massimo complessivo: 12 facciate in formato A3 o 24 in A4).

In relazione alla formazione dell'offerta tecnica, gli operatori economici possono utilizzare lo schema di riferimento riportato nell'Allegato n. 6.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente si impegna a rispettare per i criteri qualitativi i valori migliorativi offerti, sia in fase di progettazione esecutiva che durante la fase di lavori, consapevole che la Stazione Appaltante verificherà il raggiungimento di tale obiettivo al termine dei lavori ed in ogni momento ritenuto opportuno.

E' possibile allegare schede tecniche dei materiali che il concorrente si impegna a impiegare e che devono essere indicati nella relazione, quali elementi specificativi di quanto riportato nella stessa relazione.

Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste. La Commissione non procederà all'esame delle pagine o elaborati eccedenti a quelle indicate.

Gli elaborati non devono quindi recare alcun riferimento ai prezzi di contratto che saranno effettivamente offerti dal concorrente e che dovranno essere indicati ESCLUSIVAMENTE nella busta "OFFERTA ECONOMICA". L'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata a **pena d'esclusione**.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato Speciale di appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.



L'offerente, con la partecipazione alla gara d'appalto, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Le soluzioni proposte relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica sono vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente.

**Nota bene.** Con riferimento a quanto indicato nel successivo paragrafo 26, l'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in quanto costituenti, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, segreti industriali o commerciali.

Il concorrente a tal fine, qualora lo ritenga utile per far rilevare esattamente le parti costituenti segreti industriali o commerciali, può allegare anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

#### 18. OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" (Busta C) contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal link <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\_operatori\_economici">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\_operatori\_economici</a>.

L'offerta economica deve essere espressa su SATER e deve contenere, <u>a pena esclusione</u>, i seguenti elementi tutti indicati con <u>non più di due cifre decimali</u>:

- a) il ribasso percentuale offerto unico sia per l'attività di progettazione esecutiva sia per l'esecuzione dei lavori, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Inoltre dovrà essere allegata una scheda "Composizione dell'offerta economica" utilizzando l' Allegato n. 7.

I concorrenti, sono tenuti ad inserire questo modulo, nel quale devono essere riportati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59, comma 1-quater del d.lgs. n. 50/2016 <u>e a pena di esclusione</u>:

- a) il prezzo complessivo rapportato al ribasso offerto;
- b.1.) il prezzo dei lavori che compone il prezzo complessivo rapportato al ribasso offerto;
- b.2.) il prezzo dei servizi di progettazione che compone il prezzo complessivo rapportato al ribasso offerto.

Il modulo deve essere sottoscritto dai soggetti e con le modalità precisati nei precedenti paragrafi 14 e 16.

Si chiede altresì di allegare, al fine di agevolare il rispetto delle tempistiche previste dalla legge 120/2020 per l'aggiudicazione:

- Valutazione economica dell'offerta tecnica: si precisa che per ogni singola miglioria offerta, il
  concorrente dovrà allegare nella busta dell'offerta economica il relativo computo metrico estimativo che ne quantifichi il valore economico.;
- al fine dell'obbligatoria verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice, di inserire nella busta Offerta economica un prospetto di dettaglio del costo della manodopera;
- al fine di non rallentare il procedimento di affidamento del contratto, di inserire la documentazione giustificativa per la verifica della congruità dell'offerta, consistente in una relazione



sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente (o dalla mandataria in nome e per conto anche delle mandanti) eventualmente supportata anche da documento informatico di calcolo editabile (formato calc o excell) che specifichi, in modo dettagliato tutte le componenti di costo che hanno concorso alla formazione dell'offerta e la soluzione adottate per definirla e, in particolare, che giustifichi gli elementi costitutivi dell'offerta medesima ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Codice. Al fine di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice, ove compatibile, dalle giustificazioni deve inoltre, evincersi:

- a) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X):
- b) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (obblighi retributivi e contributivi,osservazione integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni):
- c) la congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il rispetto del costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice.

Sono inammissibili e quindi escluse, le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

Non sono ammesse varianti ed è esclusa la possibilità di presentare offerte parziali. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere <u>sottoscritta</u> con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione.

### 19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

### 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i criteri con attribuzione dei "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i criteri con attribuzione dei "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Con le lettere QN vengono indicati i criteri con attribuzione dei "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi calcolati sulla base di uno specifico metodo di attribuzione, con distribuzione proporzionale.

Num Criterio / Subcriteri	Tipologia	Punteggio
---------------------------	-----------	-----------



ero			
1	RISPETTO CAM PREVISTI DAL DECRETO 23/06/2022 DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI (La verifica di tali requisiti avverrà secondo quanto previsto per i singoli criteri dal decreto ministeriale del 23/06/2022)	Misto	20
1.1.	Competenza tecnica dei progettisti (Capitolo 2.7.1 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Т	3
1.2.	Sistemi di gestione ambientale (Capitolo 3.2.1 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.	Т	3
1.3.	Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (Capitolo 3.2.5 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. L'offerente dovrà evidenziare le modalità di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, indicando la distanza tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non di stoccaggio o rivendita dei materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.	Т	3
1.4.	Capacità tecnica dei posatori (Capitolo 3.2.6 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare	Т	3
1.5.	Prestazione energetica migliorativa (Capitolo 4.3.3 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara che conseguono una riduzione del 10% rispetto al valore limite (EPgl,nren,rif,standard(2019,2021)) per la classe A4 di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»	Т	3

1.6.	Materiali Rinnovabili (Capitolo 4.3.4 CAM 23/06/2022) Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata) per almeno il 20%, calcolata sul peso dei prodotti da costruzione permanentemente incorporati all'interno dell'opera, sul totale dell'edificio, escluse le strutture portanti. Se il materiale usato è costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili al fine del calcolo in peso verrà considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.	Т	2
1.7.	Etichettatura ambientali (Capitolo 4.3.4 CAM 23/06/2022) È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione. L'entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste, fino a un massimo di tre.	Т	3
2	QUALITA' DELL'OPERA	D	65
2.1.	Impianto termico e di ventilazione Ottimizzazione del sistema di condizionamento mediante l'integrazione dell'impianto di riscaldamento/refrigerazione con il sistema di ventilazione forzata con sistema di recupero del calore, prediligendo un sistema di distribuzione a canali d'aria. La proposta progettuale dovrà rispettare il criterio CAM 2.4.5 e i principi DNSH	D	30
2.2.	Impianto irrigazione Miglioramento del sistema di irrigazione delle aree cortilive, mediante anche l'inserimento di sistemi di accumulo delle acque piovane con razionalizzazione dei periodi di distribuzione. La proposta progettuale dovrà rispettare il criterio CAM 2.3.5.1 e i principi DNSH	D	10
2.3.	Attuazione della proposta di rimodulazione del vano cucina come da tavola P2- bis	D	25
	Inserimento nella proposta progettuale la configurazione del vano cucina come da tavola P2bis, al fine di consentire la produzione dei pasti all'interno della struttura anche per i divezzi (10-36 mesi), e conseguente spostamento in esterno delle macchine di climatizzazione.  Totale		85

Per i criteri da 2.1. a 2.3., c.d. "criteri motivazionali", la valutazione verrà effettuata in base alla dimostrazione di efficacia delle proposta presentata dal concorrente in sede di offerta, alla rispondenza della stessa ai criteri CAM 2.4.5 e ai principi DNSH, alla semplicità di utilizzazione e alla facilità di manutenzione di quanto proposto (tali caratteristiche dovranno essere riportate nei relativi paragrafi della relazione)

### 19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.



A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato con la lettera "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente da ogni componente della Commissione un coefficiente variabile da zero a 1 legato ad un grado di giudizio come indicato nella tabella seguente. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame, per il corrispondente valore di punteggio attribuibile.

Grado di giudizio attribuito dalla Commissione giud	icatrice Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non pienamente sufficiente	0,5
Mediamente insufficiente	0,4
Significativamente insufficiente	0,3
Largamente insufficiente	0,2
Poco significativo	0,1
Completamente non significativo	0,0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato con la lettera "D" della tabella: il relativo punteggio è assegnato, mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di gara di un coefficiente variabile tra zero e uno, da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio di valutazione posto a base di gara.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, il punteggio di ciascun sub-criterio/criteri viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai sub-criteri/criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Non è prevista nessuna soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui entro il termine perentorio sia pervenuta e riscontrata regolare un'unica offerta, la commissione non procederà ad attribuzione di punteggio e riparametrazione, ma procederà a valutare l'offerta in termini di congruità e di adeguatezza del progetto presentato senza attribuire alcun punteggio.

### 19.3. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la "**Ribasso massimo lineare**":

$$C_i = (R_i/R_{max})$$

dove:

 $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente (i)

 $R_i$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (i)

*R*<sub>max</sub>= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

### 19.4. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.

Per tutti i criteri qualitativi e quantitativi la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, esaminerà le offerte pervenute dai vari offerenti e provvederà al calcolo del punteggio finale,



secondo il metodo aggregativo compensatore così come previsto dalle Linee Guida Anac nr. 2. A ciascun candidato viene quindi attribuito il punteggio finale secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

 $C_a$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

 $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

 $V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità della offerta tecnica.

### 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il link della trasparenza del Comune di Cento è:

http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_bandi\_scaduti\_lista.wp

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### 21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 26 Aprile 2023, alle ore 09.30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche:
- delle offerte economiche:

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Le modalità per l'accesso alle sedute virtuali sono indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER consultabili accedendo al link <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\_operatori\_economici#altre-funzionalit-">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\_operatori\_economici#altre-funzionalit-</a>

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma SATER.

### 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



Nella prima seduta *il RUP/ seggio di gara o il Funzionario di gara* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP /seggio di gara o il Funzionario di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La Stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici in qualsiasi momento se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

#### 23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.



La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

Si precisa che, con riferimento ai presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., idonei di per sé a dare avvio al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il ricorrere degli stessi viene valutato avendo riguardo al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice prima dell'eventuale riparametrazione dei punteggi stessi secondo quanto previsto dal punto 16.4 del presente disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione ottenuti prima della riparametrazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 in base a quanto previsto per periodo precedente, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 25. AGGIUDICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la



migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto deve avvenire entro i successivi 15 giorni decorrenti ai sensi dell'art. 32 comma 8 d.lgs. n. 50/2016 dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e comunque non prima dello spirare del termine dei 35 giorni previsto dall' art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi del disposto dell'art. 50, comma 3, del Decreto Legge 77 del 2021, a norma del quale il contratto diviene efficace con la stipula dello stesso, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che subordina il contratto alla "condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti".

La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza <del>della concessione</del> dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.l n. 50/2016, anche potendosi avvalere delle disposizioni derogatorie contenute nell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 108/2020.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettroniche ed è sottoscritto digitalmente.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le istruzioni per il versamento saranno comunicate dalla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. L'importo

presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.100,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### 26. ACCESSO AGLI ATTI E DICHIARAZIONI RELATIVE A SEGRETI COMMERCIALI/INDUSTRIALI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e



dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante apposita richiesta da inviare utilizzando l'apposita funzionalità disponibile all'interno della piattaforma SATER.

Le modalità per il caricamento delle richieste di accesso agli atti sono consultabili accedendo alle apposite guide per l'utilizzo della piattaforma al seguente link: <a href="https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide operatori economici#procedura-di-aggiudicazione">https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide operatori economici#procedura-di-aggiudicazione</a>

Con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare le parti dell'offerta stessa che costituiscono, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, segreti industriali o commerciali. Tali parti dovranno essere indicate in maniera dettagliata.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e ai giustificativi mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione, nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte tecniche, economiche e i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

### 27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### 28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link



https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza

### 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sezione di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.

### 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Cento a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il Comune di Cento, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all'art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti al Comune di Cento è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori del Comune di Cento individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite:
- dal Comune Committente cui i dati dovranno essere comunicati per adempimenti contrattuali, legali e procedimentali;
- da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali;
- da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- da soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Cento, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione.



I dati relativi ai concorrenti e al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente del Comune di Cento.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Cento – Via M. Provenzali, 15 – 44042 Cento (FE).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in Via M.Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) - tel. 0516843111 - pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it;

Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è il Dirigente Settore III Lavori Pubblici.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento (designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è Lepida S.p.A. con sede in Via della Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: - Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814 - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it

Cento, 27 marzo 2023

La Dirigente: Arch. Beatrice Contri